



Città di Modica

E.L.

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/07/2023

Sessione URGENTE

Atto N. 30

OGGETTO: **Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche valevoli far data dal 1° gennaio 2023.**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, in sessione urgente, oggi sabato 29/07/2023

Alle ore 10.10 fatto l'appello nominale, risultano

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Minardo Mariacristina	X		Covato Giammarco	X	
Alecci Giovanni	X		Gugliotta Salvatore		X
Armenia Pietro	X		Caruso Giuseppe Massimo	X	
Cascino Margherita	X		Giannone Lorenzo		X
Spadaro Daniela		X	Nigro Paolo	X	
Ruffino Ippolito		X	Frasca Elena	X	
Guccione Neva	X		Giurdanella Leandro	X	
Civello Giorgio		X	Franzò Miriam	X	
Borrometi Fabio	X		Cecere Cristina	X	
Floridia Rita		X	Aurnia Michelangelo	X	
Scapellato Daniele		X	Spadaro Giovanni	X	
Covato Giovanni Piero	X		Castello Ivana	X	

Presenti: 17 consiglieri

Assenti : 7 consiglieri

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, la dott.ssa Mariacristina Minardo, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario 126 del 18 maggio 2023, esecutiva, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente deliberazione

Vista proposta per il Consiglio comunale, di pari oggetto, assunta al protocollo dell'Ente al n. 24636 del 22/05/2023 e che qui di seguito di riporta:

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 1 recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.”*;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il *“Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*, approvato con deliberazione Consiliare n. 36 del 28 aprile 2021 e successiva modifica con deliberazione Consiliare n. 22 del 31 maggio 2022;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad apportare alcune modifiche al regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti al fine di dare applicazione alla delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale*

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ritenuto, infine, di proporre di munire il provvedimento in esame della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle modifiche regolamentari oggetto della presente proposta;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre 2022;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ove all'art. 1, comma 775, dispone che: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 “Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 26 aprile 2023;

Visto l'unito “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” con le modifiche e integrazioni specificate nell'unito documento;

Ritenuto, infine, di approvare le modifiche apportate al “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, valevoli a far data dal 1° gennaio 2023;

Visto l'OREL;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 20 del 24/05/2023 ed assunto al protocollo al n. 25333 del 25/05/2023;

Visto il parere espresso dalla 1.a Commissione Consiliare in data 26/07/2023, protocollo n. 36737 del 28/07/2023;

Udito il dibattito consiliare:

L'Assessore Vindigni illustra le modifiche al Regolamento TARI, modifiche apportate con deliberazione del Commissario straordinario n.126/2023. L' ARERA nel gennaio 2022 ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti. Le principali variazioni al Regolamento riguardano l'art.4 d che è stato cassato e sostituito da un articolo più dettagliato per quanto concerne le dichiarazioni che l' utente ha obbligo di comunicare all'Ente sia per le utenze domestiche che non domestiche; all'art. 7 (cassato , modificato e con l'aggiunta dell'art. 7 bis) la modifica ha riguardato l'introduzione del concetto di compensazione. Sicuramente la novità più importante sta nell'aggiunzione dell'art.15bis che introduce il tributo giornaliero per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio per periodo inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, versando un tributo che sarà commisurato per metro quadrato occupato. Altra modifica riguarda il comma 2 dell'art. 30 esenzioni ed inapplicabilità. L'ultima modifica al regolamento TARI riguarda l'art. 33 sostituito in toto e con l'aggiunta di un art. 33bis che fa riferimento alla possibilità di rateizzazione degli avvisi bonari TARI. Nella verifica dell'atto, predisposto prima delle consultazioni elettorali, si confermano le soglie di esenzione previste per gli aventi diritto e sono presenti una serie di agevolazioni per diverse tipologie. Conclude il discorso affermando che queste modifiche recepiscono i dettami dell' autorità competente e la non approvazione di questo atto, espone l'Ente a sanzioni.

La Presidente Minardo apre al dibattito in aula.

La cons. Castello riferendosi alla deliberazione della Corte dei Conti, chiede di sapere queste modifiche quali migliorie apporteranno rispetto alle criticità mosse dalla Corte .

L' Assessore Vindigni risponde che il tributo giornaliero consentirà di aumentare il gettito delle entrate perché consente di applicare un tributo anche a coloro che, nel caso di fiere, di mercatini e quant'altro, che sino a questo momento hanno solo occupato il suolo pubblico, ora dovranno corrispondere il tributo per i giorni di permanenza e ciò a vantaggio dell' Ente per le proprie casse, ma anche della città per il ripristino dello stato dei luoghi al termine di queste manifestazioni.

La cons. Castello chiede quale previsione è stata fatta per questa nuova entrata e quale parte di disavanzo coprirà per l'anno in corso.

Entra il Sindaco Maria Monisteri Caschetto

L' Assessore Vindigni riscontra la consigliera dicendo che c'è la conferma delle tariffe dell'anno precedente per cui l'interesse dell'Ente è quello di riscuotere i tributi; per la TARI, che non è gettito di ricavo ma va a coprire le spese sostenute per il servizi , il piano tariffario è confermato come quello del 2022 che si attende intorno ai 13 milioni di euro. Si riserva di un maggiore approfondimento di quanto inserito nel Piano di Riequilibrio, essendosi la Giunta insediata da poco più di un mese.

Il cons. Spadaro Giovanni interviene facendo una sorta di riepilogo nel quale afferma che dal dibattito in aula il Piano Tari non è stato toccato ed è identico a quello degli anni precedenti. Riferendosi all'intervento della cons. Castello esplicita meglio la sua richiesta, ovvero quale gettito produrrà il tributo giornaliero, quanto meno una previsione di entrata per il Comune nella sua totalità, dato atto che il rag. Blanco ha spiegato loro che il Piano tariffario, biennale, sarà rivisto il prossimo anno. Chiude il suo intervento chiedendo se sia possibile capire già ora quanto sarà l'importo giornaliero che gli interessati dovranno pagare.

L'Assessore Vindigni risponde che la tariffa è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. non c'è ancora una stima, ci si è limitati ad inserire quanto imposto dall'autorità competente, nelle prossime previsioni sicuramente si avrà maggiore contezza.

Terminato lo spazio del dibattito, si apre alla dichiarazioni di voto.

La cons. Castello dichiara il proprio voto contrario in quanto non ritiene questa nuova misura adatta ad apportare migliorie rispetto alle criticità mosse dalla Corte dei Conti.

Il cons. Armenia per conto della sua lista Modica al centro, preannuncia voto favorevole anche perché sono rispettate le osservazioni della Corte dei Conti e non ci sono motivi ostativi all'approvazione di questo atto.

Il cons. Nigro annuncia il voto favorevole perché oggi si scrive una traccia su quanto la Corte dei Conti ha previsto. Non si sta entrando nel merito del singolo atto, nelle sedi giuste si sarà disponibili ad ascoltare e mettere mano a questi strumenti. Allo stato attuale si è in linea con quanto sin qui operato, nel rispetto dei dettami della Corte dei Conti.

La Presidente Minardo, poiché non si registra alcun'altra richiesta di dichiarazione di voto, prosegue con la votazione della proposta deliberativa e chiede al Segretario Generale di procedere.

Con voti espressi a norma di legge il cui risultato è qui trascritto:

CONSIGLIERI	17
PRESENTI E VOTANTI	
VOTI FAVOREVOLI	15 (cons. Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Guccione, Borrometi, Covato Giovanni Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia)
VOTI CONTRARI	1 (cons. Castello)
VOTI ASTENUTI	1 (cons. Spadaro Giovanni)

Con 15 voti favorevoli, 1 voto contrario ed 1 voto astenuto

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di approvare le modifiche al "*Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", indicate nel documento allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che le modifiche al suddetto regolamento sono efficaci dal 1° gennaio 2023;
- 3) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, con separata ed unanime votazione che fa registrare il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E 17

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

15 (conss. Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Guccione, Borrometi, Covato Giovanni Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia)

VOTI CONTRARI

0

VOTI ASTENUTI

2 (conss. Spadaro Giovanni, Castello)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Cons. Mariacristina Minardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Giovanni Alecci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li 29 LUG, 2023

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 AGO, 2023 al 17 AGO, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 29 LUG, 2023

Il Segretario Generale

Per copia conforma all'originale, ad uso amministrativo

Modica, li _____

Il Segretario Generale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III

Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1

Indice

Articolo 1	- Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
Articolo 2	- Soggetto attivo
Articolo 3	- Funzionario responsabile
Articolo 4	- Dichiarazione SOSTITUITO
Articolo 4.bis	- Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione
Articolo 5	- Sanzioni ed interessi
Articolo 6	- Accertamento
Articolo 7	- Rimborsi SOSTITUITO
Articolo 7	- Rimborsi e compensazione.
Articolo 7-bis nuovo	- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
Articolo 7-bis	- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 8	- Contenzioso
Articolo 9	- Riscossione coattiva
Articolo 10	- Decorrenza ed efficacia del regolamento
Articolo 11	- Presupposto impositivo
Articolo 12	- Rifiuti urbani ed assimilati
Articolo 13	- Soggetti passivi
Articolo 14	- Locali ed aree soggette - Superficie imponibile
Articolo 15	- Esclusioni
Art. 15-bis nuovo	- Tributo giornaliero
Articolo 16	- Determinazione della TARI
Articolo 17	- Categorie di utenza
Articolo 18	- Utenze domestiche – Calcolo delle tariffe
Articolo 19	- Utenze domestiche – Categorie ed occupanti
Articolo 20	- Utenze non domestiche – Calcolo delle tariffe
Articolo 21	- Utenze non domestiche – Categorie
Articolo 21.bis	- Utenze non domestiche – Scelta del gestore
Articolo 21.ter	- Utenze non domestiche – Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico
Articolo 21.querter	- Utenze non domestiche - Riduzioni in caso di mantenimento del servizio pubblico
Articolo 22	- Particolari applicazioni della tariffa
Articolo 23	- Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
Articolo 24	- Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
Articolo 25	- Riduzioni servizio limitato
Articolo 26	- Agevolazioni per la raccolta differenziata
Articolo 27	- Incentivi per la raccolta differenziata
Articolo 28	- Agevolazioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali
Articolo 29	- Applicabilità
Articolo 30	- Esenzioni ed inapplicabilità modificato il comma 2
Articolo 31	- Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero
Articolo 32	- Tributo provinciale
Articolo 33	- Versamenti SOSTITUITO
Articolo 33	- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.
Articolo 33-bis nuovo	- Rateizzazioni degli avvisi bonari TARI
Articolo 33-ter nuovo	- Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Allegati:

- Allegato “A - Utenze domestiche, classificazioni, componenti e coefficienti”
- Allegato “B - Utenze non domestiche, classificazioni e coefficienti”
- Allegato “C - Criteri Qualitativi di assimilabilità”
- Allegato “D - Criteri Quantitativi di assimilabilità”
- Allegato “E - Utenze non domestiche – Tabella agevolazioni art. 24”

Gli articoli 4, 7, 7-bis, 33, 33-bis, 33-ter sono stati sostituiti/inseriti a seguito della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e il testo è quello suggerito dall'IFEL.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Modica della tassa dei rifiuti, d'ora in avanti denominata "TARI", istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, confermata con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. La TARI ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Modica relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria sia forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

3

Articolo 4 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti; per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati è presentata dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. È dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Articolo 4 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 13, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 14 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 14 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione

del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete con autocertificazione di assenza di utenze a rete, copia verbale di riconsegna immobile..

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 4-bis - Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione Tari

1. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno, ovvero di presentazione entro il citato termine di dichiarazione infedele, è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero di rettifica.

2. Per la presentazione tardiva:

- entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione (entro il 30 luglio) si applica in tal caso la sanzione ridotta del 5% del tributo dovuto (con un minimo di € 2,50) oltre gli interessi legali;

- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione (e quindi dal 31 luglio al 28 settembre) si applica in tal caso la sanzione ridotta del 10% del tributo (con un minimo di € 5,00) oltre gli interessi legali.

3. Per la dichiarazione infedele:

- entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, comma 1, lett. a-bis), del Decreto Legislativo n. 472/1997).

4. Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione di rettifica della denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 472/1997).

Articolo 5 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione non è, invece, applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00 (cento/00).

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Si applica l'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'applicazione di percentuali diverse dal minimo sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale.

8. La sanzione è ridotta secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

6

Articolo 6 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune di Modica, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che

quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 7 - Rimborsi

- ~~1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.~~
- ~~2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.~~
- ~~3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 16,52 (sedici/52).~~
- ~~4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC ovvero anche di altri tributi e tariffe comunali (canoni idrici, canone unico).~~

L'articolo 7 è sostituito dal seguente.

Articolo 7 - Rimborsi e compensazione.

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472¹.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

7

Si inserisce l'articolo 7-bis.

Articolo 7-bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 4, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 33.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;

¹ L'articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

(...)

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 8 – Contenzioso - Reclamo mediazione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni

Art. 15-bis - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
5. Le occupazioni per dehors, atteso l'obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche concesse, il tributo è riferito solo alla quota fissa.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
8. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico patrimoniale.
9. Le occupazioni che non danno luogo a produzione rifiuti quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle per espositori e per consentire il transito pedonale non sono soggette al tributo giornaliero.

Articolo 16 - Determinazione della TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.
- 2-bis. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR n. 158/1999 e riportate nell'allegato B al presente Regolamento.
- 2-ter. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
5. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
7. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente.
8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;

VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, ricorrendo i presupposti e i requisiti indicati all'art. 30 del presente regolamento;

b) aree:

I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

IV. le aree scoperte adibite a verde;

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Sono intassabili, quota fissa e quota variabile, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Spetta al contribuente fornire la prova che le superfici producono in via prevalente rifiuti speciali, che sono auto smaltiti attraverso ditte specializzate, allegano i relativi contratti e le fatture pagate. Grava, altresì, sul contribuente l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali.

5-bis. Sono tassabili, sia per la quota fissa che variabile:

- le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- i magazzini dei prodotti finiti e di semilavorati che non determinano la produzione di rifiuti speciali.

6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui al comma 4 gli interessati sono tenuti a produrre al Settore Ecologia del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;

b) quarta copia del formulario rifiuti (FIR);

c) attestazione di riciclo rilasciata dal soggetto autorizzato al riciclo;

c) copia del registro di carico e scarico;

d) modello unico di dichiarazione (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. L'esclusione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

7. Per i soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", residenti in fabbricati ad uso abitativo e ubicati nell'azienda agricola, è prevista l'esenzione totale dal tributo per la quota variabile, e la riduzione tariffaria stabilita annualmente per la quota fissa, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Per le definizioni e la classificazione dei rifiuti si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificati dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 116/2020.

Articolo 13 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 14 - Locali ed aree soggette - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

5. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto UIU (unità immobiliare urbana) adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge n. 212/2000. Tale comunicazione si considera assolta con l'indicazione delle superfici imponibili nell'avviso di pagamento.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

9. Con riferimento alle aree scoperte assoggettate alla tassa si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento.

Articolo 15 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:

a) locali:

amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni periodo di imposta.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del citato Decreto-legge n. 16/2012 il limite d'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Articolo 10 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 11 - Presupposto impositivo

1. Presupposto impositivo del tributo è l'istituzione del servizio e non la sua fruizione da parte del contribuente.

2. I criteri di ripartizione del costo del servizio sostenuto dal Comune non sono collegati al concreto utilizzo dello stesso da parte degli utenti ma si basano su indici presuntivi.

3. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. La tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio poiché ciò che conta è la detenzione dei locali.

5. L'obbligazione tributaria sorge a carico del contribuente quale effetto automatico della mera istituzione del servizio da parte del Comune. La tassa è dovuta per la sola, obiettiva, possibilità di usufruire del servizio.

6. Si intendono per:

a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

7. Sono escluse dalla TARI:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

8. Gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono oggettivamente utilizzabili con la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 12 - Rifiuti urbani ed assimilati

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 17 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 18 - Utenze domestiche – Calcolo delle tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (ips) e qualitativa (iqs) di rifiuti.
3. La tabella in "Allegato A" riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.
4. La quota fissa della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.
5. La quota variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Articolo 19 - Utenze domestiche – Categorie ed occupanti

1. Le utenze domestiche sono suddivise in base alle categorie di cui all'allegato "A".
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. La presenza di coloro che, pur mantenendo la residenza anagrafica, svolgono attività lavorativa o di studio in altro Comune non è considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che sia presentata apposita dichiarazione corredata di contratto di locazione fiscalmente registrato ed in regola con l'imposta di registro, e temporalmente valido per il periodo indicato nella dichiarazione medesima.
- 4-bis. Nel caso in cui il soggetto di cui ai commi 3 e 4 sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione comprovante la situazione descritta nei citati commi.
5. Per le utenze domestiche a disposizione, (altri alloggi diversi dall'abitazione principale), intestate a soggetti residenti, sarà associato ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
6. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa sarà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.

7. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).

8. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

9. In considerazione della scarsa propensione alla produzione di rifiuti, a tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, relativi a utenze domestiche, si applica solo la quota fissa.

10. Agli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, inseriti nella categoria tariffaria "TD04", relativi esclusivamente ad utenze domestiche, si applica solo la quota fissa.

11. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale "C", intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Sarà, comunque, assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale "C" intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale "C" intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune sarà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.

12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.

14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute saranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

14

Articolo 20 - Utenze non domestiche – Calcolo delle tariffe

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

2. La tabella in "Allegato B" illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 21 - Utenze non domestiche – Categorie

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'"Allegato B".

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'"Allegato B" è di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.

7. Per l'utente non domestico che dimostra il mancato utilizzo dell'immobile si rinvia all'art. 24, comma 11, del presente regolamento.

Articolo 21-bis - Utenze non domestiche - scelta del gestore

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata agli indirizzi PEC del Settore Ecologia e della Sezione TARI del Comune di Modica come allegato del messaggio di posta elettronica, redatto su carta intestata dell'utenza non domestica, in forma libera, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della Ditta/Impresa. Non è ammessa la comunicazione come corpo del messaggio di PEC ma deve rappresentare un documento autonomo in formato .pdf da protocollare ed allegare al fascicolo del contribuente.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di mantenimento del servizio privato devono essere riportati:

- a) i dati dell'utenza non domestica (denominazione / ragione sociale, indirizzo sede legale e sede operativa, se diversa, codice fiscale / partita IVA, indirizzo eventuale unità locale);
- b) il tipo di attività svolta con specificazione codice ATECO attività principale;
- c) l'indicazione chiara e precisa della scelta di mantenere il servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti dell'utenza non domestica;
- d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte;
- e) la consapevolezza che la scelta è vincolante per almeno 5 anni.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- a) i dati dell'utenza non domestica (denominazione / ragione sociale, indirizzo sede legale e sede operativa, se diversa, codice fiscale / partita IVA, indirizzo eventuale unità locale);
- b) il tipo di attività svolta con specificazione codice ATECO attività principale;
- c) L'indicazione chiara e precisa della scelta di uscire dal servizio pubblico per avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza non domestica;
- d) il nominativo del soggetto incaricato al recupero dei rifiuti urbani;
- e) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER;
- f) la consapevolezza che la scelta ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo;
- g) la consapevolezza dell'obbligo di restituzione dei contenitori e della carta di accesso al CDR entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la comunicazione;
- h) la consapevolezza dell'obbligo di presentare l'attestazione dell'avvenuto avvio al recupero a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'utenza non domestica ha agevolato dell'esenzione della parte variabile di tributo per avviso al recupero di tutti i suoi rifiuti tramite ditta privata.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

3. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2022, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali /aree), con decorrenza immediata).

5. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo agli indirizzi PEC del Settore Ecologia e della Sezione TARI del Comune di Modica, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

6. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni, senza eccezioni.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui sopra entro i termini di cui al comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, senza vincolo temporale fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 21-ter. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che comunicano di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

Articolo 21-quater. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso mantenimento del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta con le percentuali indicate nell'art. 24.

2. Per usufruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita richiesta specificando le modalità recupero / riciclo dei rifiuti urbani allegando il contratto stipulato con appositi soggetti autorizzati. Successivamente le utenze non domestiche dovranno presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante il parziale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

3. In ogni caso il Comune di Modica, in collaborazione con il Gestore del Servizio provvederà ad effettuare i necessari monitoraggi in corso d'anno e sulla base dei dati ricevuti in merito alla tipologia ed ai quantitativi di rifiuti conferiti al pubblico servizio e procederà alla verifica dell'applicabilità della riduzione e della misura della stessa. A tal fine i competenti uffici potranno chiedere al contribuente ulteriore documentazione che attesti la veridicità di quanto affermato.

4. Sulla base della documentazione ricevuta e dei controlli di cui al comma precedente, la Sezione TARI applicherà la riduzione tariffaria.

5. Nel caso di omessa presentazione entro i termini sopra indicati della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta per intero.

6. Gli avvisi vengono - di norma - emessi sulla base della tariffa intera prevista per la tipologia di attività svolta ed in caso di presentazione di idonea documentazione nei termini indicati si provvederà al relativo ricalcolo. Per le utenze non domestiche che negli anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento avevano già provveduto a presentare richiesta di riduzione e relativa documentazione attestante il diritto ad usufruirne, così come negli anni successivi al primo anno di applicazione dello stesso, gli avvisi di pagamento saranno emessi sulla base della riduzione confermata per l'anno precedente. Nel caso che dai controlli risulti che il contribuente non abbia provveduto in proprio al recupero dei rifiuti urbani tramite ditte e impianti specializzati o all'avvio al riciclo in proprio degli stessi, i competenti uffici provvederanno all'annullamento della riduzione e al recupero delle somme non versate per l'anno precedente.

Articolo 22 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.

2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis del Decreto-legge n. 248/2007.

Articolo 23 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la quota variabile della tariffa TARI è così ridotta:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 60% (sessanta per cento)

b) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 40% (quaranta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);

c) utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 50% (cinquanta per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell'apposito contenitore. La riduzione è applicata solo all'immobile ad uso abitativo di riferimento in possesso dei requisiti secondo le condizioni indicate nel regolamento comunale che disciplina il compostaggio domestico. Il beneficio decade in caso di accertato mancato svolgimento del compostaggio e, in tal caso, si procederà con recupero delle somme indebitamente non pagate sin dall'inizio della applicazione della riduzione tariffaria e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento;

d) gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono tenuti al pagamento del tributo solo per la quota fissa;

e) per i nuclei familiari di 2/3 componenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);

f) per i nuclei familiari composti da quattro o più persone con reddito ISEE pari o inferiore ad € 17.000,00 (diciassettemila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);

g) per i nuclei familiari ove è presente un disabile, purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall'ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni, non è dovuta la quota variabile sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);

h) per i nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00), composti da 2 o più persone con almeno un componente di età superiore a 70 anni, non è dovuta la quota variabile.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI si applica in misura ridotta di due terzi sull'intera tariffa, quota fissa e quota variabile.

3. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra struttura appositamente convenzionata con il Comune) non sarà applicata la quota variabile. La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno 3 (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile sia avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;

b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionata con il Comune di Modica per tale attività;

c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico

dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;

- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
- e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale, con recupero delle somme indebitamente non pagate sin dall'adozione e con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento;
- f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale regolarmente segnalato sia al gestore del rifugio sanitario sia all'Ufficio tributi comunale.

4. Gli utenti che intendono beneficiare delle riduzioni tariffarie riferite al reddito, indicate al precedente comma 1, lettere e), f) ed h), devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno attestazione ISEE comprovante il rispetto delle soglie indicate. Il mancato/tardivo deposito dell'attestazione ISEE comporterà il recupero del beneficio nella rata di saldo.

5. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, nel caso sia confermata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente documentate.

7. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 5, le riduzioni richieste in data successiva all'emissione degli avvisi di pagamento saranno conteggiate nella rata successiva salvo che si configuri un credito a favore dell'utente e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo.

Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. comma abrogato.

2. comma abrogato.

3. comma abrogato.

4. comma abrogato.

5. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione sulla quota variabile del 60% (sessanta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

6. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non potrà superare il 30% della tariffa variabile, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

7. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

8. La riduzione di cui al precedente comma 6 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione dalla quota variabile del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq., senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.

10. Gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica sono esentati dalla quota variabile.
11. I nuovi esercizi commerciali, artigianali e turistici che si insediano nel "centro storico" (zona "A" del P.R.G.) nel biennio 2021-2022 sono esentati dalla quota variabile per la durata di tre anni a partire dall'anno di avvio dell'attività e sino al mese di dicembre del terzo anno.
12. Gli immobili non utilizzati sono soggetti all'applicazione della tariffa TND03 rapportata al periodo dell'anno di non utilizzo. per fruire di tale tariffa occorre presentare apposita dichiarazione di non utilizzo degli immobili e che gli stessi sono stati ceduti a qualsiasi titolo, ancorché gratuito, a terzi nonché che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente regolamento.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
14. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
15. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché si applica l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

Articolo 25 - Riduzioni servizio limitato

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 60% (sessanta per cento) se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1 km (un chilometro) tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta. Ove i locali o le aree produttivi di rifiuti siano ubicati su strade private o zone non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata, dal ciglio della strada pubblica, con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta o cassonetto.
2. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avrà effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80% (ottanta per cento) della quota variabile della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
5. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 26 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 40% (quaranta per cento) della quota variabile se l'utenza è di tipo domestico, al massimo per il 60% (sessanta per cento) della quota variabile se l'utenza è di tipo non domestico.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, sarà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Articolo 27 – Incentivi per la raccolta differenziata

1. I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso i centri di raccolta comunali e danno luogo al riconoscimento di un bonus sono gli imballaggi cellulosici e di plastica, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, gli imballaggi di vetro e gli imballaggi di alluminio/acciaio.
2. Il conferimento dei predetti rifiuti differenziati presso i centri di raccolta comunali, è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa opportuno riconoscimento mediante tessera sanitaria.
3. Il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie di rifiuti, comporterà l'applicazione di un bonus per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile conferito, fermi restando i limiti di cui al comma 3 del precedente art. 26, il cui ammontare sarà stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
4. Il bonus è determinato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilito in centesimi di euro per chilogrammo per:
 - i materiali cellulosici (imballaggi di carta/cartone, giornali, libri, etc.), gli imballaggi di alluminio/acciaio e gli imballaggi di plastica;
 - gli imballaggi di vetro;
5. I bonus accumulati nel corso dell'anno solare, corrispondenti a un importo in euro, saranno conteggiati nella prima emissione utile successiva al conteggio definitivo trasmesso dalla ditta esecutrice del servizio.
6. I bonus sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso i centri di raccolta comunali in modo sfuso, in sacchi di carta o in sacchi di plastica semitrasparenti in quantità normale media per famiglia, secondo i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia.
7. Al fine di evitare che l'utente possa conferire materiale prelevato e prodotto da altre utenze, non sarà riconosciuto alcun bonus per la parte eccedente i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia maggiorati del 40% (quaranta per cento).

Articolo 28 - Agevolazioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali.

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione e/o l'esenzione/riduzione della quota fissa e/o variabile del pagamento della TARI per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza, nel caso di:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione;
 - d) per altri motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.
2. Le utenze, domestiche e non domestiche, colpite da eventi e calamità naturali possono essere esentate, con atto della Giunta Comunale, dal pagamento parziale o totale della TARI.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree interessate e le modalità applicative della decisione di cui al comma 1.
4. Della riduzione o esenzione di cui al comma 1 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 29 del presente regolamento.

Articolo 29 - Applicabilità

01. La TARI è dovuta anche se per un immobile sono state disattivate le utenze, sia che venga adibito a utenza domestica o non domestica, che rientra nelle scelte soggettive del proprietario/possessore/detentore e sono circostanze transitorie. Si presume sempre la produzione di rifiuti, a meno che l'utente non fornisca un'idonea prova contraria. Assume rilevanza la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi.
 1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
 2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata.
 4. Le riduzioni potranno cumularsi sino alla concorrenza della quota variabile.
 5. Ai fini del calcolo le percentuali di riduzione si applicano a partire da quella più alta.

Articolo 30 - Esenzioni ed inapplicabilità

1. Possono essere stabilite le esenzioni per la quota fissa e/o variabile per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. Sono esclusi dalla tassazione, quota fissa e quota variabile, gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti **quali, a titolo esemplificativo, quelli oggetto di interventi di ristrutturazione limitatamente al periodo di non utilizzo. In tal caso la richiesta di esenzione deve essere presentata ogni anno.** L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini della TARI decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

6. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico e/o la mancanza di arredi e/o mobilio.

7. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione è applicata a far data dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione dal contribuente.

8. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

9. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", iscritti alla previdenza agricola e per i medesimi soggetti ancorché in pensione, è prevista l'esenzione totale dal tributo, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

10. Gli enti, istituti religiosi, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni culturali e di volontariato regolarmente costituiti non aventi fini di lucro, sono esentati dalla quota variabile della tariffa limitatamente alla sede legale e amministrativa. Gli immobili adibiti ad altri utilizzi sono soggetti alla TARI, fatta salva l'applicazione di agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche al ricorrere dei presupposti.

11. Possono essere esentati gli immobili cd "beni merce", sia la quota fissa sia la quota variabile, sino a quanto non sono utilizzati né ceduti a terzi a qualsiasi titolo e purché in regola con la dichiarazione annuale ai fini IMU.

Articolo 31- Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero

1. È concessa l'esenzione del 100% (cento per cento) della quota variabile della tariffa per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero.
2. L'agevolazione è concessa alle condizioni tutte previste con la deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 23 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Detti immobili non possono fruire di ulteriori riduzioni.
4. comma abrogato.
5. comma abrogato.
6. comma abrogato.

Articolo 32 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato sull'importo del tributo comunale nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa.

Articolo 33 — Versamenti

1. ~~Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.~~
2. ~~Il versamento deve essere effettuato nei tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.~~
3. ~~Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,16 (cinque/16).~~
4. ~~La TARI è riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.~~
5. ~~L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.~~
6. ~~Il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dal Comune di Modica, esclusivamente mediante modello F24/semplificato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.~~

22

L'articolo 33 è sostituito dal seguente.

Articolo 33 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento.

1. *La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*
 - *mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
 - *attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);*
 - *mediante pagamento presso gli sportelli comunali dotati di POS ove siano stati attivati.*
2. *Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*
3. *Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate aventi cadenza quadrimestrale o in unica soluzione entro il 31 agosto di ciascun*

anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'80% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo XY, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale

23

Inserire l'articolo 33-bis.

Articolo 33-bis - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Inserire articolo 33-ter.

Articolo 33-ter - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

- 1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.*
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*
- 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.*